

Introduzione

Dal processo telematico alla giurisdizione informatica

GIANCARLO TADDEI ELMI*

SOMMARIO: *1. Il processo telematico – 2. La normativa – 3. Il giudice automatico – 4. Nota bibliografica*

1. IL PROCESSO TELEMATICO

Con processo telematico si intende la gestione informatica dell'intero processo civile. L'ambizioso obiettivo è stato delineato in una normativa del 2001 (d.p.r. n. 123) e messo a punto attraverso alcuni successivi decreti attuativi, il Regolamento per la tenuta dei registri presso gli uffici giudiziari (d.m. 27 marzo 2000 n. 264), le Regole procedurali relative alla tenuta dei registri informatizzati dell'amministrazione della giustizia (d.m. 24 maggio 2001) e le norme sulla strutturazione dei modelli DTD relativa all'uso di strumenti informatici e telematici nel processo civile (d.m. 15 dicembre 2005).

Il progetto nella sua interezza è ancora lontano dall'essere realizzato. Alcuni tribunali pilota stanno sperimentando parzialmente le innovazioni tecnologiche proposte.

Questa grande intrapresa si colloca alla fine di un lungo percorso di studi e applicazioni informatico-giuridiche iniziato alla fine degli anni 60. Nel 1973 la Corte di Cassazione presentava in un famoso congresso un sistema di informatica giuridica globale, l'Italgiure, prodotto dal suo Centro elettronico di documentazione (CED). Si trattava di una vasta banca dati contenente informazioni giuridiche legislative e giurisprudenziali consultabile con un complesso e pesante linguaggio di interrogazione automatica, il Find. Nasceva così quell'area di studi e ricerche poi detta informatica giuridica nella quale si faranno rientrare tutte le applicazioni dei calcolatori al mondo del diritto. Negli anni si andranno via via delineando almeno tre ambiti, uno documentario-informativo, uno manageriale-gestionale e uno logico-decisionale. Oggi, con informatica documentaria si intende l'archiviazione elettronica di dati e documenti giuridi-

* Dirigente di ricerca presso l'Istituto di Teoria e Tecniche dell'Informazione Giuridica del CNR e Docente di Informatica Giuridica nella Facoltà di Giurisprudenza della Università di Firenze.

ci, con informatica manageriale ci si riferisce alla gestione informatizzata dei flussi di lavoro degli uffici e alla produzione e trasmissione telematica degli atti e documenti processuali, e con informatica metadocumentaria si indica la automatizzazione del ragionamento e della decisione giuridica.

Il progetto 'processo telematico' si pone all'interno di questo vasto panorama di applicazioni tecnologiche proponendosi l'obiettivo specifico di automatizzare l'intera procedura del processo civile. L'impresa presuppone la informatizzazione di quasi tutta l'attività giurisdizionale per cui si dovrebbe parlare di giurisdizione informatica piuttosto che di processo telematico. Il termine giurisdizione può essere latamente inteso in tre sensi, come ufficio, come procedura e come decisione. Nel primo caso ci riferiamo all'insieme degli uffici giudiziari, nel secondo all'insieme di atti che formano il procedimento giudiziario e nel terzo alle operazioni giuridiche che producono la decisione giudiziaria. I tre sensi corrispondono a tre momenti della attività giurisdizionale, il momento burocratico di cui si occupa l'informatica giuridica documentaria e in parte quella gestionale, il momento strettamente processuale, appannaggio tipico dell'informatica gestionale e il momento squisitamente giuridico della decisione, al quale tanti studi ha dedicato l'informatica metadocumentaria. La giurisdizione informatica e il processo telematico devono dunque fare i conti con tutta l'informatica giuridica.

2. LA NORMATIVA

Il volume che introduciamo è organizzato in quattro parti. La prima, dedicata specificatamente al processo telematico, si snoda come un commento alle norme della legge istitutiva. Il Sistema Informatico Civile, doviziosamente descritto da Maioli, costituisce la infrastruttura tecnologica necessaria perché tutto il progetto stia in piedi (art. 3). Il documento informatico, di cui si occupano ampiamente Gattamelata e Feleppa, rappresenta l'elemento su cui poggia l'intera impresa: all'art. 4 del d.p.r. si afferma in generale che tutti gli atti e i provvedimenti del processo possono essere compiuti come documenti informatici sottoscritti con firma digitale (Briganti); gli altri documenti processuali vengono indicati specificatamente all'art. 5 (processo verbale), all'art. 10 (la procura alle liti), all'art. 11 (l'iscrizione a ruolo) e all'art. 15 (la relazione tecnica). Il regime delle comunicazioni e notificazioni per via telematica, ricostruito puntualmente da Giorgetti anche in riferimento agli altri mezzi tecnici tipo fax, è regolato agli artt. 6, 7 (indiriz-

zo elettronico) e 8 (attestazione temporale). I documenti informatici vanno a formare un fascicolo elettronico (artt. 12, 13 e 16), che si affianca al fascicolo tradizionale, producendo un appesantimento del lavoro delle cancellerie e provocando anche alcuni problemi giuridici opportunamente illustrati da Iaselli, Cavaliere e Giordano. Tutti gli atti e i documenti probatori sono trasmissibili telematicamente: gli aspetti tecnologici e i risvolti giuridici, a volte rilevanti prodotti da questo sistema, vengono trattati in modo esaustivo e articolato da Villecco. Anche la sentenza può essere prodotta in modo informatico e trasmessa in via telematica. Alla informatizzazione del momento decisionale dedica particolare attenzione Rabbito. Non si segnala ancora giurisprudenza in relazione alla applicazione del d.p.r. 123 dato lo stato ancora altamente sperimentale dell'intera impresa. Una certa attività giurisdizionale si rileva in relazione all'uso della telematica nel processo societario disposto dal d.lgs. n. 5 del 2003.

Recentemente, mentre il volume si avviava alla stampa, la Camera approvava (24 ottobre 2007) un Disegno di legge governativo destinato a contenere ennesime disposizioni volte alla modernizzazione e all'incremento dell'efficienza delle amministrazioni pubbliche nonché alla riduzione degli oneri burocratici per i cittadini e per le imprese. All'art. 11 si occupa del processo telematico e stabilisce che con decreti ministeriali dovranno essere attuate le indicazioni dell'art. 18 del d.p.r. 123 che si riferiva alla informatizzazione della giustizia amministrativa e di quella contabile. Si aggiunge che pure la giustizia tributaria dovrà essere avviata alla telematica. I decreti disporranno una fase di sperimentazione parziale o totale anche limitata a singoli uffici giudiziari. Il medesimo articolo al n. 5 delega il governo ad adottare uno o più decreti legislativi diretti al riordino di alcune norme che oggi regolano il processo telematico. Vengono indicati anche alcuni principi che il governo dovrà seguire in questa opera di riordino (Pietrangelo).

Indipendentemente dalla attuazione del processo telematico, il codice della amministrazione digitale, la l. 14 marzo 2005 n. 80 e il d.lgs. 2 febbraio 2006 n. 40 introducono la possibilità di trasmettere gli atti processuali via posta elettronica. Si stanno ponendo questioni di coordinamento tra questa norme di riforma del processo civile e le norme specifiche previste per il processo civile telematico (Melica).

In relazione ai procedimenti in materia di diritto societario si è introdotto l'uso della telematica per trasmettere le notifiche e le comunicazioni (art. 17

d.lgs. del 2003). Questa riforma è stata frequentemente applicata e si segnalano in proposito numerosi interventi giurisprudenziali (Romano e Biasiotti).

Anche nell'ordinamento svizzero è stata data la facoltà di presentare telematicamente i ricorsi davanti ai tribunali. Possono verificarsi rischi di responsabilità per gli avvocati a causa del malfunzionamento del meccanismo di trasmissione soprattutto in relazione al rispetto dei termini (Koller e Rey). Strettamente legato alla posta elettronica e al documento informatico risulta il nuovo istituto della firma digitale (Cottier e Marioni). Alla posta elettronica e alla sottoscrizione informatica è dedicata la seconda sezione del volume.

Tutta l'intrapresa prevista per il processo telematico presuppone l'informatizzazione degli uffici giudiziari. Questa si inserisce nel più vasto processo di automatizzazione della Pubblica amministrazione (Guidotti, Sciacca e Maini). Al tema è dedicata la terza parte del volume.

Per risolvere le liti si stanno facendo strada sistemi alternativi, quali la mediazione e l'arbitrato. Questo ambito comunemente detto ADR si è recentemente avvalso di mezzi telematici al punto che si è formata una area di applicazioni denominata Online Dispute Resolution (Peruginelli e De Werra e Shulz). Questa tendenza fa riflettere sul fatto che mentre l'informatica giuridica decisionale tenta di de-umanizzare la decisione giudiziale, la mediazione informatizzata mira alla umanizzazione dell'informatica (Lombardi Vallauri). Vi sarebbe una curiosa ma significativa inversione di marcia nel processo che mira a snellire e semplificare il contenzioso giudiziale. Alla risoluzione alternativa telematica delle liti è dedicata la quarta sezione del volume.

L'idea di sfruttare l'informatica-telematica nel mondo della giurisdizione è molto forte anche in Europa: alcuni ordinamenti giuridici (Austria, Finlandia e Regno Unito) hanno avviato procedure informatiche da applicare a tutti e tre i livelli della giurisdizione, quello burocratico della semplice automazione delle cancellerie, quello procedurale, basato sullo scambio elettronico dei documenti tra uffici e parti in fase processuale, e quello decisionale. Un conato di decisione automatica è quello sperimentato in Inghilterra da un sistema che può emettere un decreto ingiuntivo di pagamento attraverso una procedura totalmente informatica (Velicogna).

3. IL GIUDICE AUTOMATICO

Approfitto della occasione offerta da questa introduzione per alcune osservazioni legate alla prospettiva, inquietante e affascinante, del giudice

automatico. Che gli aspetti burocratici e procedurali del processo possano essere espletati da un sistema meccanico è fatto ormai acquisito e accettato da tutti: non vi sono remore di carattere giuridico insuperabili, si tratta solo di creare strutture e programmi affidabili. Resta semmai il problema della riconversione di tutto il personale addetto agli uffici che svolge attività basata sulla carta. Questione organizzativa e sociale, ma non giuridica. La macchina che svolge compiti ordinatori, redazionali e logici non dovrebbe più preoccupare gli operatori del diritto dato che, come già ebbi modo di sottolineare anni fa, compito del giurista non è scrivere e depositare l'atto ma pensarne il contenuto, traducendo il fatto in termini giuridici attraverso l'interpretazione delle norme. L'analisi del caso e l'interpretazione sono la vera attività del giurista.

Il sogno informatico che deve ancora destare allarme è quello di poter costruire un sistema esperto giuridico che copra l'intero processo decisionale. A tale progetto si sono dedicati soprattutto negli anni '80 giuristi di estrazione anglosassone spinti, credo, dalla natura del loro diritto basato largamente su casi giurisprudenziali. A loro dire una analisi dei casi precedenti potrebbe fornire modelli da applicare alle decisioni dei casi successivi. La semplice comparazione dei casi e la verifica di alcuni requisiti prefissati, sarebbe sufficiente per dire che un caso è uguale, molto simile o diverso da un altro e dunque decidere in un certo senso o in un altro. Tutte le iniziative in questa direzione si sono rivelate molto ardue e non hanno avuto risultati apprezzabili a livello generale. Sono stati prodotti solo pochi e piccoli sistemi esperti relativi ad ambiti ristrettissimi. Gli automi giuridici possono solo risolvere casi minimi dove la dimensione normativa è univoca e ben definita e dove le variabili casistiche sono controllabili e prevedibili.

È opportuno entrare un po' di più nel dettaglio della questione. Non basta richiamare genericamente la creatività della mente umana per rifiutare gli automi meccanici che ne sarebbero privi. Per dare una risposta, non emotiva o spiritualistica ma scientifica, dobbiamo usare un metodo rigoroso che sussumiamo proprio dalla disciplina che vogliamo mettere sotto esame. Procederemo alla analitica scomposizione del processo della decisione giuridica per individuare quali segmenti sono informatizzabili e quali resistono a questa operazione.

Il processo decisionale parte da un caso concreto a cui si devono applicare delle norme che sono quelle prodotte dal legislatore e vigenti al

momento del compimento del fatto. Le fasi che conducono alla decisione giudiziaria sono almeno due: l'elaborazione della norma generale e la produzione della norma individuale (sentenza, lodo, parere). La prima consta di tre momenti: il riconoscimento del diritto vigente, la estensione semantica e la estensione logica della norma generale individuata.

Con riconoscimento del diritto vigente si intende l'opera che il giurista deve compiere per stabilire quali sono le norme da applicare al caso che ha di fronte. È una opera che può essere aiutata da programmi che forniscono il diritto formalmente vigente, frutto delle abrogazioni, modifiche e aggiunte esplicite; ma questo non è sufficiente perché si deve indagare anche sulle abrogazioni implicite. Questa è una attività squisitamente interpretativa e dunque semantica. In quanto tale non è informaticizzabile. Una volta individuato il diritto applicabile, il giurista si trova di fronte alla norma generale prodotta dal legislatore che generalmente è indeterminata semanticamente sotto due profili, ambiguità e vaghezza. Con ambiguità si intende una indeterminatezza semantica: non so cosa vuole dire quel termine e cerco di elaborare una definizione intensionale. Con vaghezza si intende una indeterminatezza casistica: non si sa quale fattispecie concreta rientra nella fattispecie astratta e ci si incammina verso una definizione estensionale. Ci chiediamo se un determinato caso appartiene alla classe di casi previsti dalla norma.

Qui inizia il secondo momento della elaborazione della norma, quello della estensione semantica. Il giurista-giudice ha a disposizione tutto l'armamentario della scienza giuridica, i metodi interpretativi e i metodi logici. Alcuni ritengono che questa operazione di determinazione semantica sia una attività obbligata dalla lettera della legge. Il pensiero legal-logicista che si richiama al giudice settecentesco bocca della legge ritiene che il processo di applicazione della fattispecie astratta al caso concreto sia una operazione strettamente logica e dunque omogenea alla informatica. Sarebbe possibile costruire automi giuridici che simulano questo procedimento. È al contrario in gran parte politico-valutativo e dunque non programmabile. Di fronte a una norma anche la più semplice del tipo "vietato introdurre cani" oppure "la vendita deve essere eseguita secondo buona fede", il giurista-giudice si trova di fronte a una serie di percorsi decisionali tra cui scegliere senza che esistano dei criteri guida positivi sulla scelta dei metodi. Anche gli articoli dei codici che si occupano di

interpretazione, sia pure dando indicazioni, lasciano molte strade aperte (vedi ad esempio l'art. 12 delle preleggi del codice civile italiano). Segnalo in particolare l'art. 1 codice svizzero di Eugen Huber, vicino ai giusliberisti, che così recita "La legge si applica a tutte le questioni giuridiche alle quali può riferirsi la lettera o il senso di una sua disposizione. Nei casi non previsti dalla legge il giudice decide secondo la consuetudine, in difetto di questa, secondo la regola che egli adotterebbe come legislatore. Egli si attiene alla dottrina della giurisprudenza più autorevole". Il codice svizzero, *extrema ratio*, rinvia al giudice interprete come legislatore.

I principali metodi interpretativi a disposizione, sono almeno nove: *oggettivo*, che ricerca il significato del testo in sé considerato, cioè così com'è; *soggettivo*, che va a ricercare l'intenzione del legislatore; *storico*, che si riferisce alla comprensione del testo al tempo della sua entrata in vigore; *evolutive*, che si riferisce alla comprensione del testo al momento della sua interpretazione; *letterale*, che cerca il significato letterale, cosa dicono esattamente le parole del testo della legge; *fondamentale*, che cerca il fondamento della legge, la cd. *ratio*. L'interpretazione fondamentale può essere di 2 tipi: *concettuale*, che ricerca il principio logicamente superiore della norma, ossia il concetto e *teleologico*, che si preoccupa di individuare il fine della norma. Poi ancora *settoriale*, che si occupa solo delle norme riferite ad un ambito ben definito; *sistematico*, che va a ricercare il significato del testo che si sta interpretando anche in altri contesti (ad es. altre norme) che sembrano avere a che fare con il testo stesso. Queste interpretazioni possono combinarsi tra di loro, poiché l'una non esclude l'altra.

Il giudice, per trovare la soluzione migliore possibile e, quindi, l'interpretazione ideale per quel caso, sceglierà non in base ad un criterio informaticizzabile, ma attenendosi ad un suo proprio sistema di valori meta-positivo. Decide dunque nel momento in cui sceglie il metodo interpretativo, sulla base di ciò che la propria coscienza gli dice essere l'interpretazione migliore per raggiungere la soluzione ideale. Cosa può fare l'informatica in relazione a questa operazione valutativa? Tutt'al più può costruire tanti programmi quante sono le possibili interpretazioni (ad es. se il giudice scegliesse un'interpretazione letterale, allora potremmo costruire un programma elettronico che segue tale interpretazione, se scegliesse una interpretazione concettuale un programma concettuale e così via). L'informatica non fornirà mai un'unica soluzione, ma aiuterà a for-

nire più soluzioni interpretative, tutte logicamente corrette, tra cui il giudice dovrà nuovamente scegliere.

Il giudice, oltre i metodi interpretativi (quindi semantici), può usare anche metodi chiamati “logici”. Un esempio può essere rappresentato dal cd. *argumentum a fortiori*, che può essere di due tipi: uno che procede dal *minus* al *maius* e uno che procede dal *maius* verso il *minus*. Vediamo due esempi che il logico francese Kalinowski ha tratto dal *Code Napoléon*. Una norma permette a colui che possiede un immobile a giusto titolo e in buona fede di acquistarne la proprietà in seguito alla prescrizione decennale (acquisto per usucapione). È abbastanza evidente che, di fronte ad un caso di possesso decennale a giusto titolo in buona fede di un diritto reale parziale (usufrutto, servitù, ecc.), il giudice deciderà in modo favorevole anche rispetto a chi ha detenuto un diritto parziale (es. di servitù); se l’ordinamento ha voluto favorire colui che possiede in buona fede un diritto di proprietà (*maius*), a maggior ragione (*a fortiori*) dovrà favorire anche chi detiene in buona fede un diritto parziale (*minus*). Questo procedimento che i logici definiscono “logico”, non lo è completamente, perché la considerazione secondo cui l’ordinamento vuole favorire coloro che detengono un diritto parziale è di natura valutativa. Che la servitù sia un *minus* rispetto alla proprietà (*maius*) è una valutazione semantica. Solo dopo aver costruito le due premesse (maggiore e minore) di un ragionamento allora potrò inferire in modo logico: la premessa maggiore è “il diritto di proprietà e i diritti reali parziari sono usucapibili”; la premessa minore è “X è una servitù e una servitù è un diritto reale parziario”; la conclusione sarà “X ossia la servitù è usucapibile”.

All’inverso, di fronte a una norma che proibisce l’uso dei diritti civili, il giudice impedirà l’uso anche dei diritti politici a chi sia stato inibito per i diritti civili; se l’individuo non può esercitare i diritti civili (*minus*), a maggior ragione (*a fortiori*) non potrà esercitare nemmeno i diritti politici (*maius*). Anche qui abbiamo un momento che è politico-valutativo, cioè il giudice stabilisce che i diritti civili sono minori rispetto a quelli politici. Poi, posta la nuova premessa, “i diritti civili devono essere considerati come i diritti politici”, si applica un sillogismo che è riproducibile tramite un calcolatore.

I segmenti semantici e i logici non deduttivi resistono all’informatica; al massimo possiamo costruire tanti automi quanti sono i metodi interpretativi o logici. L’infomaticizzabilità comincia laddove finisce l’inter-

pretazione. È questa che determina le premesse da cui partire per il ragionamento logico. Una volta stabilite come vere le premesse è possibile applicare procedimenti rigorosi che portano necessariamente a conclusioni certe e vere (ad esempio il sillogismo categorico e ipotetico e le inferenze del *modus ponens* e del *modus tollens*). Tali procedimenti sono totalmente riproducibili da un programma elettronico. Una volta fissata la portata semantica della norma generale inizia il momento deduttivo della estensione logica completamente riducibile ad algoritmo.

Riprendiamo l'esempio elementare della norma "vietato introdurre cani". L'interprete può seguire un percorso letterale, 'allora l'orso entra', oppure un percorso fondamentale-concettuale (cane = animale) e 'allora l'orso non entra'. Una volta determinata la norma in senso fondamentale concettuale, la premessa maggiore del sillogismo sarà, "se è vietato introdurre animali ", la premessa minore "e x è un cane e un cane è un animale", la conclusione sarà "allora x non entra". Questa è una deduzione sillogistica ipotetica informatizzabile.

Facciamo un esempio meno banale: la norma sia "la vendita deve essere eseguita secondo buona fede" e il caso "la locazione deve essere eseguita secondo buona fede?"

Se seguo il percorso letterale, la locazione non deve essere eseguita secondo buona fede. Se seguo un percorso fondamentale-concettuale, la locazione in quanto contratto deve essere eseguita secondo buona fede.

La norma generale interpretata in modo concettuale, "i contratti devono essere eseguiti secondo buona fede" (estensione semantica), incorpora un sillogismo (estensione logica) per cui:

- “- i contratti devono essere eseguiti secondo buona fede;
- la locazione è un contratto;
- la locazione deve essere eseguita secondo buona fede”.

La fase semantica della elaborazione della norma non è informatizzabile mentre la fase deduttiva è totalmente riducibile ad algoritmo.

Per arrivare alla decisione finale resta ancora l'ultima fase, quella della produzione della norma individuale. Le norme elaborate sono: "vietato introdurre animali" e "i contratti devono essere eseguiti secondo buona fede" con rispettivi sillogismi incorporati. A questo punto il giudice si trova di fronte alla fattispecie concreta: arriva Fido o Cocorito (X) con il suo padrone o viene presentato un atto (che è una locazione). Il giudice

deve verificare: se Fido o Cocorito è un “animale” e decidere se tale entità possa entrare nella sala di aspetto della stazione e se X è un “contratto” e decidere se deve essere eseguito secondo buona fede o meno. Anche questa operazione sembra essere in larghissima misura informatizzabile. Basta fornire alla macchina un panorama quantitativamente completo dei requisiti essenziali previsti dalla zoologia per definire una entità come animale e poi procedere con un programma di *pattern recognition* che confronti il caso di specie (quel cane o quel pappagallo) con lo schema. Anche nel caso del contratto di locazione, basta fornire alla macchina un *frame* con caratteri essenziali del contratto e poi confrontare lo schema astratto con il contratto specifico.

Quali segmenti dell'attività giurisdizionale sono in conclusione informatizzabili e quali sono invece fortemente resistenti a tale riduzione? I momenti burocratici-amministrativi e quelli procedurali sono totalmente riproducibili da un programma elettronico. È solo un problema economico, culturale, sociologico e tecnologico.

La fase della decisione invece consta di un primo momento semantico interpretativo assolutamente irriducibile perché politico-valutativo: al massimo il calcolatore potrà fornire una panoplia di soluzioni tra cui il giudice dovrà ancora scegliere quella che ritiene la soluzione migliore possibile per quel caso (Lombardi Vallauri). Una volta stabilito il significato della norma generale si passerà agli altri due momenti quello della estensione logica e quello della comparazione tra fattispecie astratta e fattispecie concreta: la prima è facilmente algoritmizzabile, la seconda pare in larga misura anch'essa programmabile.

4. NOTA BIBLIOGRAFICA

Sui tipi di interpretazione e sulla indeterminatezza semantica delle norme vedi L. LOMBARDI VALLAURI, *Corso di filosofia del diritto*, Padova, Cedam, 1981, pp. 55-83 e L. LOMBARDI VALLAURI, *Norme vaghe e teoria generale del diritto*, in “Ars Interpretandi”, 3, 1998, pp. 155-163.

Sui rapporti tra informatica e processo decisionale giuridico vedi L. LOMBARDI VALLAURI, *Verso un sistema esperto giuridico integrale*, in “Atti del Convegno del venticinquennale dell'IDG”, tomo I, Padova, Cedam, 1995, pp. 3-18.

Sui procedimenti della logica giuridica vedi G. KALINOWSKI, *Introduzione alla logica giuridica*, Milano, Giuffrè, 1971, pp. 197-240.